

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008



Ing. Egidio Camiolo RSPP



Qualità di emergenza



BREVE QUADRO NORMATIVO SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO





1947 - Costituzione della Repubblica Italiana.
I diritti dei lavoratori sono richiamati in particolare:

Art. 41: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (omissis).





Art. 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (omissis).



Gli anni 50 sono segnati da una grande crescita economica, ma anche da un aumento notevole degli infortuni e delle malattie professionali.



Qualità di emergenza

In questi anni vengono emanati alcuni decreti prevenzionistici di portata generale:

DPR n. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

DPR n. 303/56 - Norme generali sull'igiene del lavoro

DPR 164/1956 - La sicurezza del lavoro nelle costruzioni.





Simboli obbligatori di sicurezza



La direttiva quadro europea **89/391 CEE** sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata nel 1989, ha rappresentato una tappa fondamentale nel miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro. Essa garantisce prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza in tutta Europa, sebbene gli Stati membri siano autorizzati a mantenere o stabilire misure più severe.





I sistema di sicurezza globale nei processi produttivi, tracciato dalle direttive dell'Unione Europea, viene trasposto nell'ordinamento nazionale con il **D.Lgs. 626/1994**.



Con il **D.Lgs. 626** si sblocca la crescita della legislazione di **tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**



Dispositivi di protezione individuale



Il **D.Lgs. 81/2008**, corretto ed integrato dal successivo D.Lgs. 106/2009, emanato dall'Esecutivo su delega del Parlamento, ha armonizzato, razionalizzato e coordinato la massa di disposizioni legislative che durante mezzo secolo si erano affastellate rendendo incerta l'applicazione puntuale delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.





Dispositivi di segnalazione di emergenza



Normativa Italiana

- [D.Lgs 81/08](#) Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro
- [D.M. 388/03](#) Pronto Soccorso Aziendale
- [Direttiva 2006/42/CE](#) Requisiti essenziali di sicurezza e salute pubblica dei macchinari
- [D.M. 10/03/1998](#) Normativa Antincendio





Dispositivi di segnalazione di emergenza



ALLARME INCENDIO



PRONTO SOCCORSO



USCITA DI EMERGENZA



VIETATO FUMARE

Accordi Stato Regioni

- Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006
- Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 Formazione dei Lavoratori
- Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 Formazione dei Datori di Lavoro
- Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 Attrezzature
- Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012
- Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016





TENSIONE ELETTRICA
PERICOLOSA



USO DI OCCHIALE
SICURITÀ



PERICOLOSO
USO DI EMERGENZA

Consiglio di sicurezza





Simboli obbligatori di sicurezza



La Cultura della Sicurezza: un approccio metodologico



Schema 1.1 Nascita e mantenimento della cultura della sicurezza.

S. Luzzi
Vivere e Lavorare in Sicurezza
Ed. San Marco





Dispositivi di segnalazione di emergenza




*Presidenza
 del Consiglio dei Ministri*
 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
 TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
 DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 221/1518 del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO





Consiglio Regionale delle Regioni

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Formazione lavoratori



	Formazione generale	Formazione specifica	Totale ore formazione
Ateco attività rischio basso	4 ore	4 ore	8 ore
Ateco attività rischio medio	4 ore	8 ore	12 ore
Ateco attività rischio alto	4 ore	12 ore	16 ore





Comunicazione di rischio



Informazione

(Art. 2, c.1, lett. aa, D.Lgs. 81/2008)

Informazione: complesso delle attività dirette a **fornire conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro





Simboli obbligatori e vietati



Formazione

(Art. 2, c.1, lett. bb, D.Lgs. 81/2008)

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale **conoscenze e procedure** utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.





Simboli obbligatori di sicurezza



Addestramento

(Art. 2, c.1, lett. cc, D.Lgs. 81/2008)

Addestramento: complesso delle attività dirette a **fare apprendere** ai lavoratori **l'uso** corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro





Dispositivi di protezione individuali



9. AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.





PERICOLO ELETTRICO
PERICOLOSA

PROTEZIONE
OCULARE
OBBLIGATORIA

PERICOLOSA
USCITA DI EMERGENZA

Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 luglio 2016



ALLARME
INCENDIO



PRONTO SOCCORSO



USCITA DI
EMERGENZA





L'aggiornamento **preposti** sostituisce l'aggiornamento **lavoratori** e viceversa secondo **allegato III dell'accordo Stato-Regioni del 07/07/2016**



Filosofia della legge

Anno 2008 (Testo Unico D.Lgs. 81/2008)

Filosofia della programmazione e organizzazione della **sicurezza**, per conferire effettività ed efficacia all'azione di prevenzione:

- Predisposizione dei sistemi di controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle misure adottate
- Ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale



Un modello organizzativo





Dispositivi di protezione individuale



I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale


- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Medico Competente
- Addetti emergenze
- Addetti antincendio
- Addetti Primo Soccorso





Dispositivi di Protezione Individuale

2 - Organigramma della sicurezza



5





Il datore di lavoro

(Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Soggetto **titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la **responsabilità dell'impresa** stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto **titolare dei poteri decisionali e di spesa.**





Simboli obbligatori di segnalazione

Il datore di lavoro (Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Nelle pubbliche amministrazioni [...] per datore di lavoro si intende **il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.** In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo





Il datore di lavoro/dirigente scolastico

Il **dirigente scolastico** rappresenta nella scuola un **datore di lavoro atipico** anche in relazione al ruolo degli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto/di Circolo in particolare), che intervengono nella gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo), condizione prevista dall'art. 4 secondo comma del D.Lgs. 165/01 per identificare i dirigenti nel settore della Pubblica Amministrazione che possono essere individuati come datori di lavoro.

Da *Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola Inail-Miur Ed. 2013*





PERICOLO ELETTRICO
PERICOLOSA

PROTEZIONE
OCULARE
OBBLIGATORIA

PERICOLOSA
USCITA DI EMERGENZA

Consiglio di Prevenzione in Azienda

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

(Art. 17 - D.lgs. 81/2008)

- Ⓢ La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Ⓢ La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Art 55: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.



ALLARME
INCENDIO



PRONTO SOCCORSO



USCITA DI
EMERGENZA



Dirigente

(Art. 2, c.1, lett. d - D.Lgs. 81/08)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Elementi essenziali della definizione:

- espleta poteri gerarchici e funzionali;
- attua le direttive del datore di lavoro;
- organizza l'attività lavorativa.





Preposto

(Art. 2, c.1, lett. e - D.Lgs. 81/08)

*Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

Gli elementi essenziali della definizione, che permettono di comprendere il ruolo dei preposti, sono essenzialmente tre:

- espleta poteri gerarchici e funzionali;
- sovrintende alle attività lavorative;
- controlla l'esecuzione del lavoro.





Scienze, tecnologia e sport

I Preposti nella scuola...

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio

I preposti nella scuola



Da *Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola* Inail-Miur Ed.2013





Consiglio di Sicurezza



Lavoratore

(Art. 2, c.1, lett. a - D.Lgs. 81/08)

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

... e nella scuola?





Lavoratore

Nella scuola sono classificabili come lavoratori il **personale docente e non docente**, a prescindere da eventuali altri inquadramenti funzionali all'organizzazione scolastica (coordinatori di C.d.C. o team, funzioni strumentali, responsabili di laboratorio, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA, ecc.), e gli **allievi**.



Doveri di ogni lavoratore (D.Lgs. 81/08, art. 20), riscritti con il lessico scolastico:

- prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti a scuola su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal dirigente scolastico;
- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente scolastico;
- utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione;
- segnalare immediatamente al dirigente scolastico o ad un superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, ecc.
- non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal dirigente scolastico
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o comunque disposti dal MC.

Art. 59: Sanzioni per i lavoratori.

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Medico Competente
- Addetti emergenze
- Addetti antincendio
- Addetti Primo Soccorso



Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

(Art. 2, c.1, lett. i - D.lgs. 81/2008)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute ed e della sicurezza durante il lavoro





Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare almeno un RLS (art. 47, comma 1), scelto, se disponibile, nell'ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d'istituto).

Il RLS viene individuato prioritariamente tra le RSU, altrimenti dai lavoratori tra tutti i lavoratori.

La scuola in cui nessun componente delle RSU d'istituto né, in subordine, altro lavoratore intendesse svolgere questo ruolo rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno. In tal caso, le funzioni del RLS formalmente diventano di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST (art. 48).

Il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei dipendenti (art. 47, comma 7): 1 fino a 200 dipendenti, 3 se si superano i 200 (nel computo dei dipendenti non rientrano gli allievi equiparati a lavoratori)

Da Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola Inail-Miur Ed2013





TRASFORMAZIONE ELETTRICA
PERICOLOSA

PROTEZIONE
OCULARE
OBBLIGATORIA

PERICOLOSA
USCITA DI EMERGENZA

Dispositivi di protezione individuale



USCITA DI
EMERGENZA



ALLARME
INCENDIO

Sorveglianza sanitaria

(Art.2 comma 1, lett. M D.Lgs.81/08)

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa



PRONTO SOCCORSO



La sorveglianza sanitaria

(Art. 41 - D.lgs. 81/2008)

- a) visita medica preventiva al fine di valutare l' idoneità alla mansione specifica del lavoratore;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni.*

Medico competente

(Art. 2, c.1, lett. h - D.lgs. 81/2008)

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (Art 38) che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi (Art.29 comma 1) ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

Art. 38: Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39: Svolgimento dell'attività di medico competente

Art. 40: Rapporti del medico competente con il Servizio Sanitario Nazionale

Art. 41: Sorveglianza sanitaria.

Art. 25: Obblighi del medico competente

Art.58: Sanzioni per il medico competente

La sorveglianza sanitaria

(Art. 41 - D.lgs. 81/2008)

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a)* idoneità;
- b)* idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c)* inidoneità temporanea;
- d)* inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



Consiglio di Sicurezza



Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)

(Art. 2, c.1, lett. 1 - D.lgs. 81/2008)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori





Qualità di servizio e di emergenza



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione


(Art. 2, c.1, lett. f - D.lgs. 81/2008)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La gerarchia delle opzioni per l'individuazione del RSPP





Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

(Art. 2, c.1, lett. g - D.lgs. 81/2008)

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione





Qualità di emergenza



RSPP e ASPP

La norma non distingue in modo netto la figura del Responsabile da quella dell'Addetto SPP, attribuendo ad entrambi lo stesso mandato complessivo ed individuando per il Responsabile solo una specifica prerogativa di coordinamento del Servizio.



I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Medico Competente
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Addetti Emergenze
- Addetti Antincendio
- Addetti Primo Soccorso

Gestione delle Emergenze

Art. 43 D.Lgs 81/08

Il dirigente scolastico


- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **designa preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dell'edificio scolastico in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, e provvede al loro addestramento e formazione**
- informa tutti i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato, circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare
- programma gli interventi, prende provvedimenti e impartisce istruzioni affinché i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, in caso di pericolo grave e immediato non evitabile, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente l'edificio scolastico.
- garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro

Gestione delle Emergenze

Art. 43 D.Lgs 81/08

- I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
- Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Riunione periodica (Art. 35 - D.lgs. 81/2008)



Il sistema di prevenzione


I soggetti che hanno **responsabilità decisionali ed organizzative**,
con ripercussioni sulla salute



Il sistema di prevenzione

I soggetti portatori delle **competenze** in materia di salute

**RESPONSABILE SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE**





Al centro di ogni **Sistema di gestione**
(qualità, ambiente, sicurezza) **efficace...**

troviamo:

- un sistema bidirezionale informativo/comunicativo (esterno/interno)
- il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti aziendali
- un ruolo attivo svolto da tutte le componenti aziendali





Richiamiamo alcuni concetti...

Rischio: probabilità di accadimento di un evento dannoso

Pericolo (o fonte di pericolo o fattore di rischio): proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Danno: la conseguenza o l'insieme di conseguenze negative associate ad un dato evento. Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione.



Concetto di Rischio

probabilità di accadimento di un evento dannoso.

L'**entità di un rischio** nasce quindi dalla combinazione della probabilità (P) e della gravità dei possibili danni (Magnitudo, M) per l'individuo in una situazione pericolosa


$$\mathbf{R = P \times M}$$

$$\mathbf{0 \leq R \leq 1}$$

Evento impossibile


Evento certo

Concetto di Rischio



Concetto di Prevenzione


Generalmente la misura di prevenzione (tecnica, organizzativa, procedurale o informativa) tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno (prevenzione primaria).



Concetto di Protezione

Insieme delle misure (quasi sempre tecniche), messe in atto sia a livello collettivo che individuale, volte a ridurre l'esposizione ad uno o più fattori di rischio.

Generalmente la misura di protezione tende ad agire sulla gravità del possibile danno conseguente all'esposizione ad un fattore di rischio





Simboli obbligatori di sicurezza



I rischi

CATEGORIE DI RISCHIO (1/4)

Ai fini della gestione della sicurezza:

RISCHI

Eliminabili

Riducibili

Ritenibili

Trasferibili





Copyright: Ministero dell'Università e della Ricerca

I rischi

CATEGORIE DI RISCHIO (2/4)

Rischi eliminabili : rischi per i quali è possibile un intervento alla fonte o, ancora prima, in fase di progettazione.

Esempio: rinuncia ad utilizzare determinate sostanze pericolose, o loro sostituzione con sostanze meno pericolose

Rischi riducibili: sono quei rischi per cui si rende necessaria l'attuazione di opportune misure di prevenzione e protezione per ridurre gli effetti e la probabilità di accadimento degli eventi dannosi legati a rischi non eludibili.

Esempio: delimitazione delle aree di accesso a zone pericolose, confinamento di processi chimici





Consiglio: Attenzione ai segnali di pericolo

I rischi

CATEGORIE DI RISCHIO (3/4)

Rischi ritenibili. Sono ritenibili tutti quei rischi che, possedendo valori di probabilità e di magnitudo ridotti, abbastanza tollerabili, possono essere consapevolmente accettati. La ritenzione deve essere comunque consapevole e deve rappresentare una scelta della politica aziendale. Non rientrano in questo caso eventuali rischi su cui non si è investigato per non conoscenza o per sottostima.

Rischi trasferibili. Sono rischi trasferibili tutti quei rischi di bassa entità che possono presentarsi e che possono essere coperti da polizze assicurative. La quota di trasferimento del rischio deve, comunque, essere minimizzata agendo prioritariamente sulla prevenzione e protezione.



Richiamiamo alcuni concetti...

Concetto di danno

Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione.

Infortunio sul lavoro

Malattia professionale

Incidente o infortunio mancato


- Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare danni alle persone.
- E' un evento che ha prodotto **danni** solo **materiali**.
- E' un **evento sentinella** perchè un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d'infortunio

Valutazione dei Rischi

(Art. 2, comma 1, lett. q, D.Lgs.81/08)

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi



Obblighi del Datore di Lavoro

Art.77, D.L.gs 81/08

- effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi ;
- valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato;
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;
- Il datore di lavoro individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato;
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- rende disponibile informazioni adeguate su ogni DPI;
- Assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. L' addestramento è indispensabile per i D.P.I. sono destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente e per quelli di protezione dell'udito.

Obblighi del lavoratore

Art. 78, D.Lgs. 81/08

I lavoratori...

- si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato;
- utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento;
- provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.